(N. 245)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1953

Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La mutata struttura istituzionale e funzionale dello Stato, che trova il suo suggello nella nuova Costituzione, ha reso necessaria una vasta revisione di quasi tutta la legislazione, attualmente vigente, al fine di adeguarla ai nuovi principi ed alle nuove esigenze, che, da quel mutamento, scaturiscono.

A questa necessaria revisione non sfuggono le disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, che hanno, sotto vari aspetti, diretto riferimento all'organizzazione statale.

Già nella passata legislatura, il Governo aveva presentato alle Camere un disegno di legge per disciplinare la materia (Atto n. 2662 della Camera). Decaduto, con la chiusura delle Camere, esso viene ora ripresentato, nel testo approvato della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati.

Prima di accingersi alla suaccennata opera di revisione occorre ricercare ed identificare i principi ed i criteri generali, cui sono informate le norme attualmente in vigore.

Attraverso l'elencazione, in apparenza indiscriminata, delle persone cui le varie concessioni sono accordate, l'identificazione di tali principi o criteri risulta abbastanza agevole.

Dette persone invero possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

a) alte cariche politiche, religiose, civili e militari non solo nazionali, ma, in taluni casi, anche estere;

b) alte gerarchie e personale dell'Amministrazione ferroviaria o di Amministrazioni pubbliche, che hanno attinenza con quella ferviaria o spiegano attività vantaggiose per questa ultima Amministrazione;

c) persone che o per rapporti personali o per appartenenza ad enti pubblici o privati,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

nazionali od esteri, aventi per oggetto i trasporti, possono arrecare una qualsiasi utilità, anche attraverso prestazioni reciproche e scambi, all'Amministrazione ferroviaria.

Da questo raggruppamento in categorie, emergono chiaramente i ricercati principi direttivi che, del resto, sono strettamente aderenti alla natura giuridica dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che, pur essendo organizzata come Azienda autonoma a carattere industriale, non cessa di essere emanazione dello Stato. Dal carattere di Amministrazione statale discende il dovuto riguardo alle supreme Autorità dello Stato, dal carattere di Azienda autonoma discende, da un lato, una specie di cointeressenza con i propri dirigenti e dipendenti, dall'altro, quel rapporto di scambio con chiunque, direttamente o indirettamente, possa recarle vantaggio.

A questi, che ben possono considerarsi i principi generali cui sono inspirate le varie concessioni, possono aggiungersene altri due di carattere meno spiccato e per così dire sussidiario, ma non perciò meno rilevante:

a) quello dell'estensione in determinati casi, anche per titolo diretto, delle concessioni alle famiglie delle persone cui sono accordate;

b) quello del mantenimento, almeno di regola, di una concessione, cessati la carica o il servizio in relazione ai quali era stata accordata.

Identificati così i principi in base ai quali le concessioni finora sono state accordate – poichè risultano del tutto razionali ed opportuni e non è quindi il caso di doverli, comunque, mutare o abbandonare – evidentemente in base ad essi occorre procedere all'opera di revisione.

Procedendo, quindi, a tale revisione, si rileva che il campo nel quale maggiormente incide la mutata struttura istituzionale e funzionale dello Stato è, manifestamente, quello delle concessioni ad alte cariche politiche, religiose, civili e militari; concessioni che, come si è detto, vanno ricondotte sotto il principio di un doveroso riguardo verso le supreme Autorità dello Stato.

In generale le innovazioni non danno luogo a difficoltà degne di rilievo.

Così è evidente che, sostituita alla istituzione monarchica quella repubblicana, vengono meno le ragioni di talune concessioni.

Non possono, quindi, essere più contemplati, come titolari di concessioni, i principi e le principesse reali, i cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, gli alti dignitari di corte.

Del pari – soppresse le cariche di Ministro di Stato, di Maresciallo d'Italia e Grande ammiraglio, nonchè l'Accademia d'Italia – non possono essere contemplate nuove concessioni che a tali cariche o a tale istituzione si riferiscano.

Sorge, certo, il problema dell'eventuale sostituzione di nuove categorie a quelle soppresse, che, come si vedrà, non dà luogo a difficoltà di soluzione.

Ben più grave, anche per i rilevanti riflessi politici che vi sono contenuti, è il problema del mantenimento *ad personam* delle concessioni già contemplate nella legge 5 dicembre 1941, n. 1476, per cariche e dignità non più esistenti.

Infatti, per alcune cariche e dignità, non si deve dimenticare che, in genere, sono state ricoperte da persone che hanno, per lunghi servizi e per memorabili imprese, ben meritato della Patria, cosicchè, anche in ossequio al principio del mantenimento, almeno di regola di una concessione, cessati la carica o il servizio, in relazione ai quali era stata accordata, sembra opportuno adottare un equo temperamento. L'unico ostacolo, al riguardo, deriva dal fatto innegabile che, nella quasi totalità, dette cariche o dignità vennero conferite o ricoperte nel periodo fascista e che talune sono state contemplate addirittura come una causa di applicazione di sanzioni, anche penali, dalle leggi speciali.

Vero è che non tutti coloro che tali cariche ricoprirono, anche durante il periodo fascista se ne sono dimostrati indegni, ma, evidentemente, una discriminazione caso per caso a parte ogni altro rilievo, potrebbe dar luogo ad incresciose disparità di trattamento.

Di fronte a questa situazione e tutto considerato è sembrato equo temperamento quello di espressamente affermare in apposita norma di carattere generale (applicabile, come si vedrà in seguito, anche ad ipotesi ben diverse

il principio del mantenimento *ad personam* di una concessione cui si aveva diritto in base alla legge 5 dicembre 1941 n. 1476, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato conseguito tale diritto, ed escludere l'applicabilità di tale norma per coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti da una qualsiasi delle sanzioni previste dalle leggi speciali (articolo 22, punto 3° del presente disegno di legge).

In tal modo, anche dal lato dei riflessi politici, il problema appare equamente risolto.

Altro aspetto di importanza notevole, che non può essere trascurato in un esame dettagliato della questione, è quello inerente l'onere che l'Amministrazione ferroviaria sopporta per concessioni di viaggio accordate dal disegno di legge e per le quali non ricorre l'interesse dell'Amministrazione stessa; l'onere cioè per le concessioni previste dagli articoli 6 e 18 à favore dei parlamentari della Repubblica.

Tale onere viene messo parzialmente a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Ciò premesso si passa a rendere conto delle variazioni ed innovazioni che si è ritenuto di dover adottare.

Si è anzitutto ritenuto opportuno dare allo schema una forma sistematica, distinguendo i sei tipi di concessioni di viaggio, formanti oggetto del disegno di legge, in altrettanti titoli; raggruppando inoltre sotto il titolo: « Disposizioni diverse » le norme che rivestono carattere particolare o complementare e, sotto i titoli: « Disposizioni transitorie » e « Disposizioni finali », le norme di natura temporanea e formale.

Si è avuto cura di comprendere nel testo della legge le concessioni impropriamente accordate dal regolamento di esecuzione della legge 1476 del 1941, approvato con regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286.

Le innovazioni più importanti consistono:

1° nella soppressione della previsione di concessioni per dignità, cariche e gradi non più esistenti (Cavalieri della SS. Annunziata; Ministri di Stato, Marescialli d'Italia e Grandi Ammiragli, Presidente e Membri dell'Accademia d'Italia, Dignitari di Corte);

2° nella esclusione dalle concessioni delle persone non più in carica, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 22 punto 3° lettera *b*);

3° nella previsione delle concessioni per le nuove cariche e dignità costituite in base alla Costituzione ed al mutamento della forma istituzionale dello Stato (Presidente della Corte costituzionale, Segretario generale e funzionari del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, deputati o consiglieri regionali);

Al riguardo è opportuno rilevare che nel presente disegno di legge non sono disciplinate le concessioni di viaggio relative alla carica del Capo dello Stato, in quanto queste trovano la loro regolamentazione in modo organico nelle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con decreto ministeriale 4 febbraio 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 1949, supplemento ordinario).

4° nel ripristino delle concessioni a favore dei membri del Parlamento della Repubblica dopo la cessazione del mandato, nonchè degli ex senatori del Regno di nomina anteriore al 3 gennaio 1925, discriminati, e degli ex deputati che abbiano esercitato il mandato anteriormente al 3 gennaio 1925;

5° nella previsione delle concessioni a favore dei massimi esponenti degli organi giurisdizionali e consultivi dello Stato (Primo Presidente e Procuratore generale della Corte Suprema di cassazione, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Presidente del Tribunale superiore delle acque, Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche);

6° nella esclusione dalle concessioni del personale sanitario (consulenti, specialisti, medici di riparto) delle ferrovie dello Stato e loro familiari, in quanto dette concessioni – già previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge n. 34 dell'8 gennaio 1925, a titolo di compenso – sono state impropriamente comprese nella legge 1476 del 1941.

Art. 1. – L'articolo 1 della nuova legge enumera i vari tipi di concessioni che sono accordate a determinate categorie di persone.

TITOLO I

CARROZZE-SALONE E COMPARTIMENTI RISERVATI.

Il titolo I riproduce negli articoli 2, 3 e 4 la parte non regolamentare, opportunamente aggiornata, relativa alle concessioni gratuite per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di cui agli articoli 30, 31, 33 e 34 del regolamento per l'esecuzione della legge vigente.

Degna di rilievo è la abolizione della concessione di biglietti permanenti per l'uso di compartimenti riservati.

TITOLO II

Nel titolo II, riguardante la concessione delle carte di libera circolazione, si è ritenuto opportuno, per evidenti ragioni sistematiche, scindere l'articolo 2 del testo vigente in due distinti articoli: il 5 e il 6.

Nell'articolo 5 sono state contemplate soltanto alte cariche religiose e dello Stato, alle quali la concessione è fatta incondizionatamente; nell'articolo 6, invece, quelle cariche per le quali la concessione è fatta secondo apposite convenzioni col Ministero del tesoro.

L'articolo 5 risulta di nove punti:

a) la disposizione di cui al punto 1° (Capo provvisorio dello Stato ed ex Presidenti della Repubblica) si è ritenuta necessaria, perchè le particolari norme, attualmente vigenti per i viaggi del Capo dello Stato, formulate in relazione alla persona del sovrano, possono applicarsi al presidente in carica, ma non a quello uscito di carica, per evidenti ragioni;

b) nei punti 2°, 4°, 5° e 6° dell'articolo in esame, si contemplano oltre ai Ministri e Sottosegretari di Stato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri anche i Presidenti delle due Camere Legislative e i Presidenti della Assemblea costituente ed i Capi dei massimi organi giurisdizionali e consultivi dello Stato, essendosi ritenuto di considerare per essi, come diritto proprio inerente alla loro carica, una concessione a parte, distinta da quella loro eventualmente spettante quali membri dei rispettivi consessi;

c) nel punto 3° si mantiene la concessione ai Cardinali residenti in Italia, sia perchè preesisteva ai patti lateranensi, dai quali, in forza dell'articolo 7° della Costituzione, continuano ad essere regolati i rapporti tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica, sia per i vantaggi e gli obblighi che, indipendentemente da tali patti, derivano all'Italia dall'essere Roma il glorioso centro mondiale del Cattolicesimo.

È da notare che per le stesse considerazioni si è mantenuta anche la concessione dei biglietti, per un solo viaggio, per l'uso di compartimenti riservati, rispettivamente per i Cardinali residenti in Italia e all'estero (articolo 4, punto 2°, e quella dei biglietti di servizio ai Cardinali residenti all'estero che si recano in Italia (articolo 9, punto 1°);

d) con i punti 7° e 9° sono sostituiti ai cinque dignitari di Corte, contemplati nella legge 5 dicembre 1941, il segretario generale e quattro funzionari del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

e) per gli ex Ministri ed ex Sottosegretari di Stato per i trasporti (punto 8°), la disposizione si spiega agevolmente ove si consideri che si tratta dei supremi dirigenti dell'Amministrazione ferroviaria.

Si è posta, tuttavia, la limitazione della permanenza in carica per almeno un anno.

Queste disposizioni hanno, evidentemente, efficacia per l'avvenire e, a tale fine, i termini « Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti » sono stati usati in senso tecnico, ossia con esclusione del riferimento agli « ex Ministri e Sottosegretari alle comunicazioni ». Per il passato troverà applicazione, in quanto applicabile, il successivo articolo 22, punto 3°.

Nell'articolo 6 sono state contemplate quelle concessioni che, in base ad apposite convenzioni con il Ministero del tesoro, sono a carico del bilancio ordinario dello Stato.

Esse sono previste a favore dei membri del Parlamento della Repubblica in carica e usciti di carica, per questi a determinate condizioni.

Negli articoli 5 e 6 sopra illustrati sono state riportate, opportunamente ripartite secondo i criteri che si sono esposti, quasi

tutte le concessioni già contemplate nell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941.

Ma oltre quelle delle quali si è spiegata la soppressione, non si è ritenuto di dover esplicitamente considerare le seguenti altre concessioni:

a) quella dell'ex commissario straordinario delle ferrovie dello Stato (punto 10° del citato articolo 2) perchè si tratta di concessione *ad personam*, che rientra nella disposizione generale di cui al successivo articolo 22, punto 3°;

b) quella di cui al punto 11° del ripetuto articolo 2 della legge vigente (due membri della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Ordine di Malta), in quanto non trova giustificazione sufficiente e non può ricondursi sotto alcuno dei principi generali sopra indicati, ma, tutt'al più, può formare oggetto di convenzioni speciali ai sensi del successivo articolo 8.

Per ragioni sistematiche, si è poi trasferito il punto 9° dell'articolo 2 della vecchia legge, più volte citato, al successivo articolo 7 di cui costituisce il punto 1°.

Detto articolo 7 riproduce, con qualche modifica, il corrispondente articolo 3 della legge 5 dicembre 1941.

Nel punto 1°, come già si è detto, è stato, trasferito il punto 9° dell'articolo 2 della detta legge, in quanto contempla alte cariche dell'Amministrazione ferroviaria, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Avvocatura dello Stato.

Nel punto 2° è stato contemplato, alle lettere *a*), *b*) e *c*) il personale dell'Amministrazione ferroviaria, quello dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e quello del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – in servizio alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, cui vengono estese anche nei successivi articoli le concessioni accordate al personale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; nella lettera *d*) è stata riprodotta la norma dell'articolo 9-*c* del regolamento per l'esecuzione della legge vigente. Alla categoria prevista dal citato articolo è stata aggiunta quella del personale delle Amministrazioni dello Stato facenti parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e di servizi di navigazione interna.

Con l'articolo 8 del disegno di legge è stato riprodotto il corrispondente articolo 5 della legge 5 dicembre 1941, che autorizza l'Amministrazione ferroviaria a stipulare, con altre Amministrazioni, speciali convenzioni per il rilascio di carte di libera circolazione.

Tale articolo è stato modificato con le seguenti varianti:

a) estensione della possibilità di stipulare convenzioni con gli Enti regionali;

b) precisazione della misura massima della riduzione tariffaria accordabile;

c) sostituzione della clausola ora vigente « dell'interesse concomitante alla effettuazione dei viaggi », con quella stabilente « l'interesse dell'Amministrazione » ad accordare la concessione, in quanto la prima disposizione può, a rigore; in molti casi, frustrare l'applicabilità della norma.

TITOLO III

BIGLIETTI DI SERVIZIO.

Con l'articolo 9, che costituisce il titolo III del disegno di legge, relativo alle concessioni di biglietti di servizio, si è riprodotto, senza modificazioni sostanziali, l'articolo 6 della legge 5 dicembre 1941.

TITOLO IV

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO.

Nel titolo IV, riguardante la concessione di biglietti gratuiti per un solo viaggio, l'articolo 10 riproduce l'articolo 7 della legge vigente opportunamente modificato nella forma e con la variante relativa al personale di dogana nei cui confronti la concessione è stata uniformata ai principi generali cui si ispira la legge, già accennati, limitandola cioè al solo personale che presta servizio presso le stazioni e gli scali delle ferrovie dello Stato.

Notevole inoltre la innovazione che accoglie le aspirazioni del personale ferroviario,

della concessione di una carta chilometrica in luogo di un biglietto gratuito di andata e ritorno.

È stata inoltre soppressa la lettera *e*) del corrispondente articolo 7 della legge vigente, dato che il personale ivi contemplato (Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie), non appartenendo all'Amministrazione ferroviaria, è stato più propriamente compreso nell'articolo 21 del titolo VIII (Disposizioni transitorie).

TITOLO V

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA.

Nel titolo V, riguardante la concessione dei biglietti a tariffa ridotta, l'articolo 11 riproduce, con una lieve modificazione di forma, il corrispondente articolo 9 della legge vigente. Sono state, inoltre, aggiunte a determinate condizioni, alcune categorie (Ministri e Sottosegretari per i trasporti usciti di carica, per le rispettive famiglie e Parlamentari dopo la cessazione del mandato).

TITOLO VI

TRASPORTO DI BAGAGLIO, DI MOBILIA E MASSERIZIA E DI SALME.

Il titolo VI riproduce negli articoli 12, 13, e 14, la parte non regolamentare, opportunamente aggiornata, riguardante concessioni per il trasporto di bagaglio, di mobilia e masserizie e di salme, prima compresa negli articoli 26, 27 e 28 del regolamento per la esecuzione della legge vigente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Nel titolo VII l'articolo 15 riproduce, opportunamente aggiornato, l'articolo 4 della legge vigente, relativo alla facoltà concessa al Presidente del Consiglio di autorizzare il rilascio di carte di libera circolazione e di biglietti di servizio per speciali ragioni di Stato.

L'articolo 16 riproduce le facoltà, comprese impropriamente nell'articolo 32 del regolamento vigente, limitando al solo Ministro dei trasporti (e nella misura ridotta di 20 concessioni annuali) la facoltà di accordare biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati.

Con l'articolo 17 è stato riprodotto l'articolo 8 della legge vigente.

L'articolo 18 riproduce, sostanzialmente modificato, l'articolo 12 della citata legge.

Le modificazioni consistono:

1° nella facoltà accordata ai Parlamentari di fare usufruire i dodici biglietti loro assegnati alle persone nominativamente indicate;

2° nella aggiunta di quattro biglietti di 1ª classe per il coniuge;

3° nella esclusione – nel caso di coniugi entrambi parlamentari – di uno di essi dal beneficio della concessione suppletiva dei biglietti per i figli;

4° nell'aver prolungato la validità dei biglietti accordati ai parlamentari, a tutto l'anno solare successivo a quello di emissione.

Nell'articolo 19 sono state contemplate alcune particolari concessioni di viaggio a favore dei deputati o consiglieri regionali, subordinandole a convenzione con l'Ente Regione e valutandole con una riduzione del 30 per cento del prezzo di tariffa.

Esse consistono nel rilascio, a favore dei predetti consiglieri, di biglietti di viaggio di andata e ritorno o di biglietti di abbonamento regionali, di cui possono godere durante il loro mandato.

L'articolo 20 riproduce, con opportune estensioni, l'articolo 10 del testo vigente.

Si è infatti ritenuto equo accordare il trattamento previsto nell'articolo stesso al personale della Corte dei conti, in riconoscimento di un lungo periodo di servizio prestato nell'interesse esclusivo delle ferrovie dello Stato presso l'Ufficio di riscontro e per il personale del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – per l'analogo servizio prestato presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,

nonchè per i funzionari del Ministero del tesoro e ai membri del Comitato di cui all'articolo 7 punto 2°, sub *d*).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Nel titolo VIII l'articolo 21, al punto 1°, ripete la concessione riguardante l'articolo 3, punto 1°, sub *c*) della vigente legge con una dizione più precisa che riporta la concessione al suo spirito originario, ed estende, al punto 2°, il trattamento di concessione al personale trasferito dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione della Corte dei conti, omesso dalla legge vigente.

Nell'articolo 22 è confermato, con opportune estensioni, il criterio, già espresso nell'articolo 11 della legge vigente, della conservazione *ad personam* delle concessioni di viaggio, accordate in base alla legge stessa o a quelle anteriori, per determinate categorie di persone in relazione alle loro cariche od attribuzioni.

Così, con il punto 1°, agli ex senatori del Regno di nomina anteriore al 3 gennaio 1925 non dichiarati decaduti dopo il 25 luglio 1943, è stato riconosciuto il diritto alla concessione della carta di libera circolazione ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 6; ed è stata ripristinata con il punto 2° la concessione, già riconosciuta dalla legge 3 gennaio 1926, n. 188, agli ex deputati aventi determinati requisiti; rimanendo fermo, agli effetti della competenza passiva della spesa, quanto era previsto dalle disposizioni originarie che la concessione istituirono.

Nel punto 3°, infine, si prevede la conservazione delle concessioni a favore di tutte quelle persone che ne fruiscono per titoli non più contemplati dalla nuova legge, salve le esclusioni in precedenza illustrate.

Nell'articolo 23 sono indicate le modalità da seguire per il computo delle legislature e della durata del mandato parlamentare agli effetti del rilascio della carta di libera circolazione, con particolare riguardo agli appartenenti alla Consulta e alla Assemblea costituente e agli ex deputati appartenenti alla XXVII legislatura e dichiarati decaduti a seguito della secessione del 3 gennaio 1925.

Con l'articolo 24 si è ritenuto di portare una riduzione ai limiti stabiliti nell'articolo 20, punto 1°, sub *c*), *d*) ed *e*), in considerazione delle particolari benemerenze acquisite dal personale, ivi contemplato.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI.

Il titolo IX comprende, negli articoli 25, 26, 27 e 28, norme di carattere generale e formale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni a tariffa ridotta di biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle Ferrovie dello Stato, sono stabilite, per determinate categorie di persone, nei titoli seguenti.

TITOLO I

CARROZZE-SALONE E COMPARTIMENTI RISERVATI.

Art. 2.

I biglietti permanenti per l'uso gratuito di una carrozza-salone sono concessi:

ai Presidenti delle due Camere legislative, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei trasporti, in carica.

Art. 3.

I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-salone, per un solo viaggio, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1) alle rappresentanze ufficiali delle due Camere legislative;

2) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo.

Art. 4.

I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1) al Capo provvisorio dello Stato ed ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2) ai Cardinali residenti in Italia ed all'estero;

3) ai Presidenti dell'Assemblea costituente ed ai Presidenti delle due Camere legislative, usciti di carica;

4) ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;

5) ai Vice Presidenti delle due Camere legislative, in carica;

6) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

7) al Presidente della Corte costituzionale, in carica;

8) al Primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti ed all'Avvocato generale dello Stato, in carica;

9) al Capo di Stato Maggiore della difesa in carica; ai generali d'armata, ai generali designati d'armata, ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, in attività di servizio;

10) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;

11) agli Ambasciatori della Repubblica, agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, in carica;

12) all'Amministratore del territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in carica;

13) ai Ministri plenipotenziari italiani, Capi di missione, durante la loro destinazione presso Stati esteri;

14) ai Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede;

15) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, in carica.

TITOLO II

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE.

Art. 5.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato:

1) al Capo provvisorio dello Stato ed ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2) ai Presidenti dell'Assemblea costituente, ai Presidenti delle due Camere legislative ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, anche se usciti di carica;

3) ai Cardinali residenti in Italia;

4) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

5) al Presidente della Corte costituzionale, in carica;

6) al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte suprema di cassazione ed al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;

7) al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;

8) ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, usciti di carica, purchè vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

9) a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 6.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro:

1) ai senatori ed ai deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2) ai senatori ed ai deputati al Parlamento della Repubblica, dopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare, esercitato in uno od in entrambi i rami del Parlamento, computando per intero l'eventuale frazione di anno risultante dall'intero conteggio.

Le carte di libera circolazione di cui ai punti 1) e 2) saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa.

Art. 7.

Sono inoltre concesse carte di libera circolazione:

1) per l'intera rete:

a) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali della Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, se siano rimasti in carica almeno un anno;

b) ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica, se vi siano rimasti almeno tre anni;

c) al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi sia rimasto almeno un anno;

d) al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno un anno;

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al IV, in attività di servizio ed a riposo;

2) per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo i gradi e le qualifiche previsti nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:

a) al personale della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo;

c) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

d) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata e al personale, in servizio, delle Amministrazioni dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne;

3) per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validità limitata nel tempo:

a) a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato o per prestazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa per l'esecuzione di contratti rego-

larmente assunti nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;

b) agli amministratori ed impiegati di Società concessionarie, di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

c) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese estere di trasporto nonchè agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

d) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, nonchè ai componenti nominativi delle rispettive famiglie, in occasione di conferenze e di Congressi, indetti nell'interesse del servizio ferroviario.

Art. 8.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro — è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, speciali convenzioni per la concessione — dietro corrispettivo da determinarsi in misura non inferiore alle tariffe previste dalle concessioni speciali per trasporti similari — di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per determinate percorrenze, da servire esclusivamente a funzionari ed agenti delle singole Amministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, nell'interesse delle Amministrazioni e Regioni stesse.

TITOLO III

BIGLIETTI DI SERVIZIO.

Art. 9.

I biglietti di servizio sono concessi:

1) ai Cardinali residenti all'estero;

2) secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge;

a) al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro e Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè al personale di cui all'articolo 7, punto 2), sub *d*) e rispettive famiglie;

c) al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie dello Stato;

3) alle persone di cui all'articolo 7, punto 3), sub *a*) e *d*), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

TITOLO IV

BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO.

Art. 10.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi:

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonchè alle rispettive famiglie;

c) al Direttore generale ed ai Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispetive famiglie;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e alle rispettive famiglie;

g) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive fimiglie;

h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;

i) al personale, in attività di servizio e a riposo dell'Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

l) al personale dei ruoli organici delle dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso le stazioni e gli scali delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

m) al personale dei ruoli organici della Corte di conti che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;

2) agli amministratori ed al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3° sub *c*), nonchè alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

Al personale di cui alle lettere *e*) ed *f*) del punto 1° è concessa, a richiesta, in luogo di un solo biglietto gratuito di andata e ritorno, una carta chilometrica per una percorrenza di 2.000 chilometri.

TITOLO V.

BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA.

Art. 11.

I biglietti di viaggio a tariffa ridotta prevista per la concessione speciale *C*, sono concessi:

1) secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) ai parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di 24 ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie.

La detta concessione si applica soltanto a favore dei membri della Costituente e della successiva legislatura, nonchè a favore dei parlamentari che, a norma dell'articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla carta di libera circolazione;

c) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, e per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro dei trasporti, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

e) al personale a riposo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

f) al personale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

g) al personale a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2) al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c*) ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

TITOLO VI.

TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA E MASSERIZIE E DI SALME.

Art. 12.

Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

1) secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica ed usciti di carica;

b) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasposti;

c) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

d) ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al Capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) al personale del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7 punto 2°, sub *d)*;

h) al personale, in attività di servizio e a riposo, della Avvocatura dello Stato;

i) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;

2) al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c)*, nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi.

Art. 13.

Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie è concesso secondo i limiti e le norme stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti;

2) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti;

3) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

4) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

5) al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

6) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

Art. 14.

È ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme delle persone indicate nel precedente articolo 13 e di quelle dei membri delle rispettive famiglie.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 15.

Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Art. 16.

Il Ministro per i trasporti, quando concorrano speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, in numero non superiore a venti all'anno.

Art. 17.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti

per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a trenta al mese.

Art. 18.

Ai Senatori della Repubblica ed ai Deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna legislatura, otto biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª classe, di andata e ritorno, nonchè ventuno buoni per il trasporto del bagaglio registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi.

È inoltre accordato annualmente ai senatori ed ai deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di quattro biglietti di 1ª classe per il coniuge e di tre biglietti di 1ª classe, di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.

Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Le concessioni di cui al presente articolo sono valide per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare e saranno valutate con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

I biglietti di cui al presente articolo sono utilizzabili dalle persone, nominativamente indicate dal parlamentare.

Art. 19.

Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo le apposite convenzioni con gli Enti Regione, biglietti di viaggio di 1ª classe di andata e ritorno per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo di Regione, o biglietti di abbonamento regionali, con validità estesa, per i componenti delle Giunte regionali, al percorso di allacciamento con la capitale.

Le suddette concessioni saranno valutate con una riduzione del 30 per cento sul prezzo di tariffa.

Art. 20.

Il trattamento di concessione di viaggio, stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, spetta:

1) per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o di collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

a) al personale che dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

b) al personale dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che faccia passaggio nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

c) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di 20 anni di servizio nel suddetto ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno 15 anni, nella posizione di distaccato presso questo ultimo ufficio ed al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno 15 anni del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne, nonchè alle rispettive famiglie;

d) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che sia trasferito ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno 20 anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno 15 anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonchè alle rispettive famiglie;

e) ai cinque funzionari del Ministero del tesoro di cui al precedente articolo 7, punto 2°, *sub d*), che siano trasferiti ad altro ufficio del tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno 20 anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino, da almeno 15 anni, adibiti alle mansioni predette, nonchè alle rispettive famiglie;

2) il trattamento stabilito dal presente articolo punto 1°, *sub a)* e *b)* è ammesso in quanto il passaggio ad altra Amministrazione siasi verificato in seguito a disposizioni organiche, e purchè, all'atto del passaggio, il personale stesso, iscritto o meno al fondo pensioni, abbia prestato, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il servizio minimo, prescritto dalle disposizioni in vigore nelle Amministrazioni stesse, per aver diritto a pensione nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio;

3) il trattamento ammesso dal presente articolo per il personale di cui al punto 1°, *sub a)* e *b)* è applicato in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del suo primo passaggio, mentre per il personale di cui al punto 1°, *sub c) d)* ed *e)* è applicato in relazione al grado rivestito all'atto della sua restituzione o del suo trasferimento o del suo collocamento a riposo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Il trattamento di concessioni di viaggio stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie, spetta:

1) al personale trasferito, in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per corrispondenza di gradi;

2) al personale trasferito, con decreto del Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione (gruppo B) della Corte dei conti, in relazione al grado dal personale stesso rivestito all'atto del trasferimento.

Al personale contemplato nel presente articolo, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato, spetta il trattamento di concessioni di viaggio previsto per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 e alle condizioni ivi stabilite.

Art. 22.

Sono accordate o conservate *ad personam* le concessioni di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello Stato oggetto della presente legge:

1) agli ex senatori del Regno, nominati anteriormente al 3 gennaio 1925, ad eccezione di coloro per i quali la dichiarazione di decadenza è passata in giudicato, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dall'articolo 6;

2) agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato, anteriormente al 3 gennaio 1925, il mandato per almeno tre legislature o per un periodo di 10 anni, salvo coloro che, divenuti poi senatori del Regno, ricadano nella eccezione di cui al precedente punto 1). Le suddette concessioni sono limitate alla carta di libera circolazione per l'intera rete;

3) a tutti coloro che, non compresi nella presente legge, avevano diritto a concessioni di viaggio e di trasporto in base alla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti ivi stabiliti e purchè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito tale diritto.

La disposizione di cui al precedente punto 3), non si applica:

a) a coloro che godono di concessioni di viaggio o di trasporto in dipendenza di accordi di scambio con altre Aziende di trasporto o di convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato;

b) a coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1941, n. 159, o che comunque siano stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, nonchè alle persone di famiglia aventi titolo diretto, le quali, per il decesso del *dante causa*, siano soggette ad avocazione di profitti di regime.

Art. 23.

Per il computo delle legislature e della durata del mandato parlamentare, agli effetti della concesisone della carta di libera circolazione alle persone di cui all'articolo 6, punto 2) ed all'articolo 22 punto 2), l'appartenenza alla Consulta nazionale o all'Assemblea costituente o l'aver rivestito la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato nel periodo di attività delle predette Assemblee, vale come una legislatura. Il mandato parlamentare esercitato anteriormente al 3 gennaio 1925, deve essere cumulato ai fini dell'articolo 6.

L'Assemblea costituente è considerata come legislatura della durata di 5 anni.

La XXVII legislatura è considerata per intero, agli effetti del computo delle legislature e della durata del mandato parlamentare:

a) per i deputati al Parlamento dichiarati decaduti alla data del 9 novembre 1926;

b) per i deputati al Parlamento che, dal 3 gennaio 1925, fecero alla Camera opposizione al governo fascista.

Art. 24.

I periodi minimi previsti dall'articolo 20, punto 1), *sub c*), *d*) ed *e*), sono ridotti a 10 anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte o abbiano fatto parte degli Uffici e Comitati ivi previsti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 25.

Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti, secondo le norme e nelle misure stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 26.

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che indebitamente rilascino le concessioni di viaggio previste dalla presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa normale.

Art. 27.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e di concerto col Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 28.

La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte le altre disposizioni che la integrano e la modificano, sono abrogate.